

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La **Garanzia** Definitiva, **da presentata in originale**, potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da Istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari o tramite bonifico bancario.

In caso di Fidejussione prestata da Intermediari Finanziari, il modulo di Fidejussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

L'Istituto fidejubente sarà sottoposto ad una valutazione di idoneità economico-patrimoniale da parte delle competenti strutture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La predetta **fidejussione**, da redigersi in lingua italiana ed esclusivamente **secondo lo schema allegato**, dovrà espressamente prevedere:

- la qualificazione della fideiussione quale **contratto autonomo di garanzia**;
- l'obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;
- l'escussione a semplice richiesta;
- l'espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- l'inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell'appaltatore nei confronti del garante;
- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari.

**La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore di
ITALFERR S.p.A.**

SCHEMA PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA ⁽¹⁾

Spett.le
ITALFERR S.p.A.
Via Vito Giuseppe Galati, 71
00155 - Roma

Oggetto: Fidejussione

PREMESSO

- che l'impresa/ATI con sede in, rappresentata dal Sig. (di seguito definita anche "affidatario") è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da ITALFERR S.p.A., per l'affidamento in appalto dell'Accordo Quadro..... per l'importo complessivo di Euro
- che a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali e dei singoli Contratti Applicativi, il soggetto aggiudicatario deve prestare la prescritta cauzione, pari ad Euro (*Euro*);
- che la predetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La.....(*l'Istituto Fideiubente*) e, per essa, i suoi Legali Rappresentanti Sigg. si costituisce fidejussore nell'interesse di⁽²⁾ ed a favore di ITALFERR S.p.A. fino alla concorrenza di Euro (*Euro*) agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto di cui sopra, ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto di cui in premessa, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art.105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

Tale nostra fidejussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di commissione (o premio) – soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso ed ITALFERR S.p.A.

Di conseguenza, anche per quest'ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fidejussione a favore di codesta Società, ITALFERR S.p.A. potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa (*l'Istituto Fideiubente*) si impegna a pagare, a semplice richiesta

scritta, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 (*quindici*) giorni dalla ricezione della stessa, l'importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di Euro (*Euro*) – senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente impossibilità per questa (*l'Istituto Fideiubente*) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell'affidatario.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con ITALFERR S.p.A. – da parte dell'affidatario o di giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957 del C.C.

La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 11.4 delle Condizioni Generali, verrà svincolata nella misura del⁽³⁾ dell'importo di ciascun Contratto Applicativo con il quale verrà data esecuzione all'Accordo Quadro, alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo a ciascun Contratto Applicativo. L'ammontare della garanzia che residuasse alla scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro, verrà svincolato alla data di approvazione dell'ultimo Certificato di regolare esecuzione.

A detti svincoli sarà provveduto, su domanda dell'affidatario, mediante invio di apposite lettere declaratorie di ITALFERR S.p.A. a questa (*l'Istituto Fideiubente*) e, per conoscenza al soggetto affidatario, attestante l'avvenuta constatazione da parte di ITALFERR S.p.A. stessa dell'esatto e completo adempimento da parte dell'affidatario stesso di tutte le obbligazioni assunte con il suddetto rapporto contrattuale.

La (*l'Istituto Fideiubente*) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'articolo 1957 del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

L'Istituto fideiubente ⁽⁴⁾

Note:

- (1) Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l'Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
- (2) Esporre l'esatta ragione sociale. In caso di Riunioni di Imprese indicare tutte le Imprese riunite.
- (3) Percentuale della cauzione prestata.
- (4) La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario